



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI P. MASCAGNI - LIVORNO

## REGOLAMENTO ELETTORALE GENERALE

(approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/28.04.2010)

Via G. Galilei, 40 – 57122 Livorno  
Tel. 0586 403724 Fax 0586 426089  
[www.istitutomascagni.it](http://www.istitutomascagni.it)  
e-mail: segreteria @istitutomascagni.it

## TITOLO I - ELEZIONI DEL DIRETTORE

### Art. 1 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" si svolgono secondo quanto previsto all'art. 18 dello Statuto approvato dal Decreto Dirigenziale MIUR - AFAM n. 662/21.11.2006;
2. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica nei 6 mesi precedenti la scadenza del mandato con apposito decreto reso pubblico mediante affissione all'Albo, pubblicazione sul sito e trasmissione al Ministero nonché a tutti gli Istituti Superiori di Studi Musicali.
3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Direttore, qualunque ne sia la causa, l'indizione delle elezioni è effettuata non oltre il sessantesimo giorno successivo alla comunicazione di cessazione.
4. Il provvedimento di indizione deve riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni. Tale provvedimento deve inoltre:
  - a. stabilire il termine entro il quale devono essere presentate le candidature;
  - b. fissare il termine entro il quale deve riunirsi il Collegio Docenti per la nomina della Commissione elettorale e del Seggio;
  - c. fissare il termine entro il quale la eliggenda Commissione elettorale deve concludere i lavori di valutazione di ammissibilità delle candidature;
  - d. fissare il termine entro il quale deve riunirsi il Collegio Docenti per la illustrazione, da parte dei candidati ammessi, del proprio programma;
  - e. fissare il giorno e l'orario della votazione e dell'eventuale ballottaggio.

### Art. 2 - Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta ai docenti e agli accompagnatori al pianoforte in servizio presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali con contratto di lavoro a tempo determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico.
2. L'elenco degli aventi diritto al voto, deliberato dalla Commissione elettorale, è affisso all'Albo entro 10 giorni dalla nomina della Commissione. Eventuali omissioni o indebite inclusioni dovranno essere segnalate alla Commissione elettorale entro 5 giorni dalla pubblicazione. La Commissione provvede sui ricorsi disponendo l'eventuale modifica e/o integrazione dell'elenco. La decisione della Commissione elettorale è definitiva.

### Art. 3 - Elettorato passivo

1. Il Direttore dell'Istituto è eletto, ai sensi dell'art. 18, comma 6 dello Statuto, tra i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. aver maturato almeno 10 anni di servizio in ruolo nelle istituzioni di cui alla Legge n. 508/1999;
  - b. essere in possesso di comprovata attività artistica e professionale e di esperienza di direzione, anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
  - c. non aver riportato, nello svolgimento del proprio servizio, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali si sia già stati riabilitati;
  - d. non aver riportato condanne penali, ancorchè in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena;
  - e. non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo decennio.
2. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate da esaustiva documentazione (curriculum artistico/professionale, attestazione di anzianità di servizio, programma) devono pervenire alla Commissione elettorale entro il termine indicato nel provvedimento di indizione. Nel caso di invio a mezzo posta, la dichiarazione di candidatura dovrà essere inviata mediante raccomandata a/r, confermata a mezzo fax al n. 0586/426089 ovvero e-mail all'indirizzo [segreteria@istitutomascagni.it](mailto:segreteria@istitutomascagni.it). Per il rispetto del termine farà fede il timbro di ricezione.
3. La Commissione elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, redige la lista dei candidati e ne dispone l'affissione all'Albo. La documentazione a corredo della dichiarazione di candidatura sarà resa disponibile agli elettori.
4. Non è consentita la presentazione di candidature oltre il termine indicato nel provvedimento di indizione.

5. Il ritiro della candidatura può essere effettuato in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alla Commissione elettorale che informa l'elettorato mediante avviso all'Albo.
6. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi 10 giorni la Commissione deciderà sul reclamo.
7. A seguito della pubblicazione della lista delle candidature sarà convocato il Collegio Docenti nei termini previsti dal provvedimento di indizione, al fine di garantire ai candidati la possibilità di illustrare le proprie linee programmatiche in relazione agli obiettivi culturali, didattico-organizzativi e strutturali dell'Istituzione.

#### **Art. 4 - Commissione elettorale**

1. Alle operazioni di voto previste dal presente Regolamento sovrintende una Commissione elettorale. Essa è composta da tre membri titolari e due supplenti, compresi nell'elenco di cui all'art. 2, designati dal Collegio Docenti. Al suo interno viene eletto il Presidente ed il Segretario.
2. La Commissione elettorale ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ed in particolare quello di:
  - a. decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto e pubblicarla;
  - b. decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
  - c. decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
  - d. pubblicare l'elenco dei candidati
  - e. risolvere eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.
3. I componenti la Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica di Direttore.
4. In caso di impedimento di un membro titolare subentra un supplente a partire da quello più anziano.
5. La Commissione elettorale svolgerà anche il compito di Commissione di Seggio elettorale.

#### **Art. 5 – Modalità di voto**

1. Le operazioni di voto si svolgeranno nel giorno e nell'orario fissati nel decreto di indizione.
2. La Commissione del Seggio elettorale avrà a disposizione:
  - a. la lista degli aventi diritto al voto;
  - b. le schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
  - c. un timbro dell'Istituto;
  - d. il manifesto delle candidature da affiggere all'interno e all'esterno del seggio elettorale;
  - e. l'urna e quanto altro occorra per le votazioni.
3. Il Presidente del Seggio Elettorale determina il numero di schede da autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nella lista, mediante apposizione di un timbro e firma di uno scrutatore.
4. Ogni elettore esprime una sola preferenza e la votazione avverrà a scrutinio segreto.
5. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (metà più uno dell'intero corpo elettorale).
6. Qualora in sede di prima votazione nessuno dei candidati raggiunga detta maggioranza, viene indetta la seconda votazione, limitata ai due candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di consensi nella prima votazione. In caso di rinuncia di uno di essi, si disporrà la sostituzione con il candidato che lo segue nella graduatoria dei voti ottenuti al primo turno.
7. La seconda votazione sarà considerata valida indipendentemente dal numero dei votanti.
8. Al termine della seconda votazione risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti viene ripetuta la votazione fino a un massimo di due volte, dopodiché, in caso di ulteriore parità, viene eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio.

#### **Art. 6 - Chiusura delle votazioni**

1. Allo scadere dell'orario previsto per le operazioni di voto, il Presidente del Seggio elettorale dichiara chiusa la votazione e provvede ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:
  - a. numero dei votanti;
  - b. numero delle schede autenticate non utilizzate;
  - c. numero delle schede non autenticate rimaste.
2. Compiute tali operazioni, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio delle schede.

### **Art. 7 - Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, ed avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.
2. Le eventuali controversie sull'assegnazione o validità del voto sono risolte dandone atto nel verbale.
3. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle o bianche.

### **Art. 8 - Proclamazione dell'eletto**

1. La Commissione Elettorale, verificata la regolarità delle operazioni di scrutinio:
  - a. procede alla proclamazione del candidato vincitore delle elezioni;
  - b. provvede contestualmente a pubblicare i risultati all'Albo dell'Istituto.
  - c. provvede a trasmettere gli atti al Ministero per gli adempimenti di competenza.

### **Art. 9 - Ricorsi e durata del mandato**

1. Avverso le decisioni adottate è ammesso ricorso, entro cinque giorni dall'affissione dei risultati, alla Commissione Elettorale che decide entro i successivi tre giorni.
2. La decisione della Commissione elettorale è definitiva.

## **TITOLO II - ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO**

### **Art. 10 – Indizione delle elezioni**

1. L'elezione dei docenti del Consiglio Accademico si svolge secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto.
2. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore nei 6 mesi precedenti la scadenza del mandato dell'organo. Il provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto.
3. Il provvedimento di indizione deve indicare:
  - a. il termine entro il quale devono essere presentate le candidature;
  - b. il termine entro il quale deve riunirsi il Collegio Docenti per la nomina della Commissione elettorale e del Seggio;
  - c. la data e l'ora dell'elezione.

### **Art. 11 - Elettorato attivo**

1. L'elettorato attivo spetta ai docenti e agli accompagnatori al pianoforte in servizio presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali con contratto di lavoro a tempo determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico o delle attività didattiche.
2. L'elenco degli aventi diritto al voto, deliberato dalla Commissione elettorale, è affisso all'Albo entro 10 giorni dalla nomina della Commissione. Eventuali omissioni o indebite inclusioni dovranno essere segnalate alla Commissione elettorale entro 5 giorni dalla pubblicazione. La Commissione provvede sui ricorsi disponendo l'eventuale modifica e/o integrazione dell'elenco. La decisione della Commissione elettorale è definitiva.

### **Art. 12 - Elettorato passivo**

1. Il Consiglio Accademico è composto da 7 membri. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede, quattro docenti eletti dal corpo docente e due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
2. L'elettorato passivo per la componente docenti del Consiglio Accademico spetta a tutti i Docenti a tempo indeterminato e agli incaricati in posizione compatibile con il periodo temporale del mandato.

3. I Docenti che intendono candidarsi devono presentare la dichiarazione di candidatura alla Commissione elettorale, entro il termine previsto dal provvedimento di indizione. Nel caso di invio a mezzo posta, la dichiarazione di candidatura dovrà essere inviata mediante raccomandata a/r, confermata a mezzo fax al n. 0586/426089 ovvero e-mail all'indirizzo [segreteria@istitutomascagni.it](mailto:segreteria@istitutomascagni.it). Per il rispetto del termine farà fede il timbro di ricezione.
4. I candidati che lo ritengano opportuno potranno documentare le competenze ritenute utili per lo svolgimento della funzione di componente del Consiglio Accademico.
5. La Commissione elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, redige la lista dei candidati e ne dispone l'affissione all'Albo. La documentazione a corredo della dichiarazione di candidatura sarà resa disponibile agli elettori.
6. Non è consentita la presentazione di candidature oltre il termine indicato nel provvedimento di indizione.
7. Il ritiro della candidatura può essere effettuato in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alla Commissione elettorale che informa l'elettorato mediante avviso all'Albo.
8. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi 10 giorni la Commissione deciderà sul reclamo.
9. A seguito della pubblicazione della lista delle candidature sarà convocato il Collegio Docenti nei termini previsti dal provvedimento di indizione, al fine di garantire ai candidati la possibilità di illustrare le proprie linee programmatiche.

#### **Art. 13 - Commissione elettorale**

1. Alle operazioni di voto previste dal presente Regolamento sovrintende una Commissione elettorale. Essa è composta da tre membri titolari e due supplenti, compresi nell'elenco di cui all'art. 2, designati dal Collegio Docenti. Al suo interno viene eletto il Presidente ed il Segretario.
2. La Commissione elettorale ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ed in particolare quello di:
  - a. decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto e pubblicarla;
  - b. decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
  - c. decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
  - d. pubblicare l'elenco dei candidati
  - e. risolvere eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.
3. I componenti la Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica di Direttore.
4. In caso di impedimento di un membro titolare subentra un supplente a partire da quello più anziano.
5. La Commissione elettorale svolgerà anche il compito di Commissione di Seggio elettorale.

#### **Art. 14 – Modalità di voto**

1. Le operazioni di voto si svolgeranno nel giorno e nell'orario fissati nel decreto di indizione.
2. La Commissione del Seggio elettorale avrà a disposizione:
  - a. la lista degli aventi diritto al voto;
  - b. le schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
  - c. un timbro dell'Istituto;
  - d. il manifesto delle candidature da affiggere all'interno e all'esterno del seggio elettorale;
  - e. l'urna e quanto altro occorra per le votazioni.
3. Il Presidente del Seggio Elettorale determina il numero di schede da autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nella lista, mediante apposizione di un timbro e firma di uno scrutatore.
4. Ogni elettore esprime fino a quattro preferenze, la votazione avverrà a scrutinio segreto.
5. Risulteranno eletti i quattro candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.
6. Nei casi di parità di voti si terrà conto della maggiore anzianità di servizio o, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.

#### **Art. 15 - Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, ed avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.
2. Le eventuali controversie sull'assegnazione o validità del voto sono risolte dandone atto nel verbale.

3. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle o bianche.

#### **Art. 16 – Secondo scrutinio**

1. La Commissione Elettorale preso atto che non risultano eletti i 4 componenti, indice una nuova seduta di votazione entro i 30 giorni successivi. Per le modalità di voto e le operazioni di scrutinio si richiama quanto previsto agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.
2. In tale seduta saranno eleggibili tutti i docenti in servizio presso l'Istituto in possesso dei requisiti previsti all'art. 11 c. 1 del presente Regolamento.

#### **Art. 17 – Nomina degli eletti**

1. Il Direttore, con proprio decreto, nomina i Docenti del Consiglio Accademico che assumono la carica all'inizio dell'anno accademico successivo alle elezioni.

#### **Art. 18 - Ricorsi e durata del mandato**

1. Avverso le decisioni adottate è ammesso ricorso, entro cinque giorni dall'affissione dei risultati, alla Commissione Elettorale che decide entro i successivi tre giorni.
2. La decisione della Commissione elettorale è definitiva.
3. Il mandato decorre dalla data della proclamazione e termina al compimento del terzo anno accademico successivo. Il mandato può essere confermato consecutivamente una sola volta. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno degli eletti subentra nel mandato il primo dei non eletti, in mancanza del quale si procede a nuove elezioni per la nomina del sostituto per il residuo periodo del mandato.

#### **Art. 19 – Designazione di due studenti nel Consiglio Accademico**

1. La Consulta degli studenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, designa i due studenti che faranno parte del Consiglio Accademico.
2. La nomina della componente studentesca nel Consiglio Accademico avviene entro una rosa di nominativi di studenti maggiorenni regolarmente iscritti all'Istituto, a seguito delle proposte formulate da ciascun componente della Consulta verificate le disponibilità degli studenti. I due nominativi che raggiungono il maggior numero di preferenze vengono designati come rappresentanti in seno al Consiglio Accademico.
3. L'incarico dei rappresentanti degli studenti nel al Consiglio Accademico ha durata triennale e può essere confermato consecutivamente una sola volta.
4. In caso di decadenza o rinuncia subentra nella carica il candidato immediatamente successivo nella graduatoria; in mancanza la Consulta degli studenti procederà a nuova nomina limitatamente al componente da sostituire per il periodo residuo del mandato.

### **TITOLO III – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 20 – Designazione di uno studente nel Consiglio di Amministrazione**

1. La Consulta degli studenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto, nomina lo studente che farà parte del Consiglio di Amministrazione.
2. La nomina del Rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione avviene entro una rosa di nominativi di studenti maggiorenni regolarmente iscritti all'Istituto, a seguito delle proposte formulate da ciascun componente della Consulta verificate le disponibilità degli studenti.
3. L'incarico del rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione ha durata triennale e può essere confermato consecutivamente una sola volta.
4. In caso di decadenza o rinuncia subentra nella carica il candidato immediatamente successivo nella

graduatoria; in mancanza la Consulta degli studenti procederà a nuova nomina limitatamente al componente da sostituire per il periodo residuo del mandato.

#### **Art. 21 – Designazione di un docente nel Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio Accademico nomina il Docente che farà parte del Consiglio di Amministrazione entro una rosa di nominativi, a seguito delle proposte formulate da ciascun componente del Consiglio Accademico, verificate le disponibilità dei docenti .
2. L'incarico del rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione ha durata triennale e può essere confermato consecutivamente una sola volta.
3. In caso di decadenza o rinuncia il Consiglio Accademico provvede ad una nuova nomina per il residuo periodo del mandato.

#### **Art. 22 - Incompatibilità**

Le cariche di cui al presente regolamento sono tra loro incompatibili.

#### **Art. 23 – Disposizioni finali**

Il presente Regolamento è adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Istituto.